



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 25 febbraio 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 febbraio 2003 – Quinta giornata ritorno

Bologna-Empoli 2-0
Brescia-Reggina 2-1
Como-Juventus 1-3
Internazionale-Piacenza 3-1
Lazio-Atalanta 0-0
Modena-Chievo Verona 1-0
Perugia-Parma 1-2
Torino-Milan vedi delibera
Udinese-Roma 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24-25 febbraio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 67

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 febbraio 2003 – Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Torino – Soc. Milan

Il Giudice Sportivo;

letto il rapporto dell'Arbitro, degli Assistenti, del Quarto Ufficiale, del collaboratore Ufficio Indagini e relativo supplemento;

rilevato, quanto al comportamento dei sostenitori del Torino, che:

- all'inizio del secondo tempo, sul risultato di 3 a 0 in favore del Milan, i sostenitori del Torino nella curva "Maratona" iniziavano una violenta contestazione nei confronti della dirigenza della propria squadra,
- in particolare, una cinquantina-sessantina di essi (numero approssimativo), dopo aver divelto i seggiolini, li scagliava sulla pista di atletica retrostante la linea di fondo campo;
- oltre ai seggiolini, venivano lanciati nella medesima area monete, bastoni e bottiglie;
- venivano anche accesi numerosi fuochi sulla curva;
- i tifosi violenti riuscivano anche, dopo numerosi tentativi, ad infrangere il cristallo di una delle porte della recinzione ed in numero di cinque-sei entravano sulla pista di atletica, avvicinandosi a qualche metro di distanza dalla linea di fondo campo, nel frattempo già presidiata dalle Forze dell'Ordine;
- queste ultime, dopo una prima fase di contenimento "passivo" della condotta violenta, erano costretti a lanciare razzi lacrimogeni sulla curva, nel tentativo di bloccare i facinorosi;
- i lacrimogeni venivano, peraltro, rilanciati dai tifosi verso la polizia: tutto ciò determinava il formarsi di una fitta coltre di fumo, che si spostava progressivamente dalla pista al terreno di giuoco;
- tutti i calciatori e gli Ufficiali di gara accusavano, di conseguenza, difficoltà di respirazione e lacrimazione intensa;
- l'Arbitro, preso atto della situazione ambientale, decideva di sospendere il giuoco al 18°, rimandando le squadre negli spogliatoi;
- egli, d'intesa con i due capitani, verificava due volte, dopo diciassette e ventidue minuti, la situazione, constatando l'impossibilità di far riprendere la partita a causa specificamente dell'impossibilità di una normale respirazione per la nube residua lasciata dai lacrimogeni;
- gli atti violenti dei tifosi, che si erano succeduti in varie riprese nell'arco dei primi diciotto minuti, continuavano anche dopo la sospensione della gara, sempre all'interno dello stadio e nella medesima zona della curva Maratona;
- all'esito del lancio degli oggetti, in particolare dei seggiolini, alcuni poliziotti lamentavano lesioni – per fortuna di lieve entità – alle mani, alle braccia ed alle spalle.

Osserva:

le risultanze ufficiali – precise, dettagliate, concordanti – dimostrano, in primo luogo, la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 12, comma 1° CGS a carico della Soc. Torino, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori. Il fittissimo lancio di oggetti vari (ed in particolare dei seggiolini) all'interno del recinto di giuoco; lo sfondamento di una delle porte di accesso al campo; l'irruzione di alcuni tifosi violenti sulla pista di atletica; il susseguirsi di tali comportamenti dall'inizio al 18° del secondo tempo; la dimostrata inutilità, a fronte di simili condotte violente, di uno schieramento pur cospicuo delle Forze dell'ordine a presidio del terreno di giuoco: sono stati – tutti – i fattori che hanno reso necessario l'uso di razzi lacrimogeni per arginare le “ondate” di violenza che dalla curva raggiungevano l'interno del recinto di giuoco.

Molti di tali candelotti sono stati, poi, rilanciati dagli stessi tifosi nel recinto di giuoco, così aggravando sensibilmente la situazione ambientale.

E' provato - pertanto – che l'impossibilità di continuare la partita a causa della non respirabilità dell'aria e della lacrimazione intensa lamentata da tutti gli atleti ed Ufficiali di gara è stata conseguenza diretta della prolungata e sistematica condotta violenta posta in essere dai sostenitori del Torino.

Nessun dubbio – in conclusiva sintesi – sussiste, quindi, sull'oggettiva impossibilità di continuare il giuoco, a partire dal 18° del secondo tempo, e di riprenderlo pur dopo un significativo intervallo di tempo (come attestato dall'Arbitro), così come nessun dubbio vi è sulla riconducibilità di tale situazione al comportamento dei sostenitori del Torino: comportamento del quale risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la Soc. Torino.

Ne discende, pertanto, l'infrazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Torino, con il punteggio di 0 a 3, miglior punteggio acquisito sul campo al momento dalla Soc. Milan.

In secondo luogo, la descritta condotta integra la fattispecie prevista dall'art. 11, 1° comma CGS.

L'incolumità di un numero indeterminato di persone presenti all'interno del recinto di giuoco è stata posta in grave pericolo.

Si pensi ai poliziotti colpiti dagli oggetti scagliati con violenza, pericolosa sia per le modalità dei lanci sia per la natura ed il peso degli oggetti, in specie i seggiolini divelti: tant'è che più di un poliziotto ha subito lesioni varie.

Si pensi all'intrinseca, straordinaria gravità degli effetti conseguenti allo sfondamento di una pesante lastra di cristallo, con spezzoni acuminati di vetro sparsi sul terreno ed altri rimasti infissi sulla porta: vere e proprie armi che potevano cagionare ferite gravissime ai poliziotti impegnati a respingere le incursioni dei facinorosi.

Si pensi alle conseguenze della nube creata dai lacrimogeni, rilanciati dalla curva verso il campo per destinazione ed il terreno di giuoco: conseguenze effettivamente concretizzatesi in danno dei calciatori e degli Ufficiali di gara, di intensità tale da costringere l'Arbitro a sospendere l'incontro.

Si rifletta sulla concreta pericolosità della presenza, nel recinto, a più riprese, di tifosi “scatenati”, animati da una carica di aggressività che è resa evidente dalla narrazione dei fatti contenuta, in specie, nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Risulta, quindi, un contesto di violenza definibile – senza dubbio – come eccezionale, tale da comportare una punizione della Soc. Torino – a titolo di responsabilità oggettiva – con la squalifica del campo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 3, e 9, comma 1 CGS.

Entità adeguata alla straordinaria gravità di tali condotte di devastazione dell'impianto, di aggressione verso le Forze dell'ordine, di concreto pericolo per l'integrità fisica e la sicurezza dei protagonisti della gara è una squalifica del campo per sei giornate. Misura, quest'ultima, che tiene conto dei connotati violenti e pericolosi del comportamento realizzato da quel gruppo di tifosi, nell'arco di ben diciotto minuti e anche dopo la sospensione della partita. Misura, infine, che è coerente ai parametri di valutazione già adottati di recente e nel passato (gara Sampdoria-Bologna, su C.U. n. 135 del 15.10.99 e C.U. n. 157 del 29.10.99; gara Como-Udinese, su C.U. n. 183 del 20.12.02 e C.U. n. 200 del 09.01.03) per situazioni di analoga ma minore gravità, in una analisi complessiva delle vicende.

Nel caso in esame, infatti, va sottolineata in negativo – rispetto ai casi citati – la pervicace ed organizzata tattica di aggressione realizzata da un cospicuo numero di sostenitori violenti i quali, solo grazie alla distanza del terreno di giuoco dalla rete di recinzione ed al massiccio schieramento delle Forze dell'ordine, non hanno raggiunto di persona e con gli oggetti scagliati il campo, sul quale era in svolgimento la gara. Essi hanno, comunque, superato la rete di recinzione, sfondando una lastra di cristallo, e raggiunto il campo per destinazione, divenuto teatro di una prolungata azione violenta, tale da costringere le Forze dell'ordine addirittura all'impiego di razzi lacrimogeni.

Vanno, doverosamente, considerati anche taluni profili che attenuano, per contro, il peso della responsabilità oggettiva della Soc. Torino.

Date le modalità dei fatti, non sono rilevabili palesi carenze organizzative, tali da aver potuto agevolare la commissione degli atti violenti dei tifosi, che hanno lanciato seggiolini divelti e rilanciato razzi fumogeni.

Risulta, poi, che le inqualificabili gesta dei tifosi avevano, come primo obiettivo della contestazione, proprio la dirigenza della Società e non gli Ufficiali di gara o la squadra avversaria.

Infine, nella presente stagione sportiva il Torino non aveva ancora riportato sanzioni disciplinari per episodi di specifica violenza e pericolosità ad opera dei suoi sostenitori.

Appare, in conclusione, sanzione adeguata la squalifica del campo per cinque giornate di gara.

P.Q.M.

delibera di:

infliggere alla Soc. Torino la punizione sportiva della gara Torino-Milan con il punteggio di 0-3;

infliggere alla soc. Torino la squalifica del campo per **cinque** giornate ufficiali di gara.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.

* * * * *

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto esplodere alcuni mortaretti vicino a persone in servizio ai margini del terreno di giuoco; per aver, al 7° del primo tempo, lanciato due fumogeni accesi in prossimità del terreno di giuoco e vicino a persone presenti per motivi di servizio; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni durante il primo tempo, fatto esplodere con notevole fragore alcuni petardi; per avere, al 16° del secondo tempo, lanciato due fumogeni accesi all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato fumogeni all'interno del recinto di giuoco; per avere, al 25° del secondo tempo, intonato ripetuti cori volgarmente irrispettosi nei confronti dell'Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, fatto esplodere in aria alcuni fuochi d'artificio; per avere, al 6° del secondo tempo, fatto esplodere due fuochi d'artificio nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, fatto esplodere fuochi d'artificio nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASSANO Antonio (Roma): perché, al termine della partita, uscendo dal terreno rivolgeva al Quarto Ufficiale un'espressione volgarmente ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal medesimo Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZEBINA Jonathan (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERRETTA Daniele (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CRIBARI Emilson Sanches (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRANCESCHINI Ivan (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARASCO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAYER Mauro (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PRATALI Francesco (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAURI Luciano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PERROTTA Simone (Chievo Verona).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PECCHIA Fabio (Como).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

COLUCCI Leonardo (Bologna)
DELLI CARRI Daniele (Torino).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma)
MORFEO Domenico (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CRISTANTE Filippo (Piacenza)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)
MANGONE Amedeo (Piacenza)
PARAMATTI Michele (Bologna).

QUINTA SANZIONE

BONERA Daniele (Parma)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
OBODO Christian (Perugia)
ROSSI Marco (Como)
SOGLIANO Sean (Perugia).

SECONDA SANZIONE

FABBRINI Andrea (Modena)
FRANCESCHINI Daniele (Chievo Verona).

PRIMA SANZIONE

BAGGIO Roberto (Brescia)
DACOURT Olivier (Roma)
GAMARRA Carlos Alberto (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MORO Fabio (Chievo Verona).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

NERVO Carlo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

VARGAS Jorge (Reggina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

NAKAMURA Shunsuke (Reggina)
VANOLI Paolo (Bologna).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 7 marzo 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani